

AGEVOLAZIONI

In scadenza oggi la comunicazione per l'accesso al credito rimanenze

di **Debora Reverberi**



Scade oggi, 10 giugno, il termine ultimo di invio della **comunicazione all'Agenzia delle entrate per l'accesso al credito d'imposta rimanenze** di magazzino maturato **in relazione al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021**.

Per accedere al **c.d. bonus tessile, moda e accessori** istituito dall'[articolo 48-bis D.L. 34/2020](#) (c.d. Decreto Rilancio) e ss.mm.ii., che sostiene le imprese attive sia nei **settori manifatturieri contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti (tessile e moda, calzature e pelletteria)**, sia nei correlati settori del **commercio al dettaglio**, è infatti **necessario comunicare all'Amministrazione finanziaria**, con modalità telematiche, l'incremento di valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del triennio precedente e il relativo credito.

Anche i **soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, che non abbiano ancora chiuso il periodo d'imposta in corso al 31.12.2021**, devono procedere all'invio della comunicazione entro oggi, con indicazione del credito d'imposta spettante effettuato sulla base delle **rimanenze finali che si prevede di registrare**.

Il credito d'imposta spetta nella misura teorica del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino, determinate ai sensi dell'[articolo 92, comma 1, Tuir](#), **del periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 eccedente la media del medesimo valore registrato nel triennio antecedente** (per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il triennio 2018-2020).

Il metodo e i criteri di valorizzazione delle rimanenze finali, nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e nei tre antecedenti, **devono risultare ispirati al principio di omogeneità**.

Il beneficio effettivamente spettante potrà risultare **inferiore a quanto quantificato nella**

comunicazione, in ragione della **percentuale effettivamente fruibile che verrà resa nota con successivo provvedimento del Direttore delle entrate**, in base alle domande ricevute e al limite di spesa per l'annualità 2022, pari a 250 milioni di euro.

Il credito d'imposta rimanenze è riconosciuto esclusivamente nell'ambito della Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19.03.2020, recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19": **non è possibile avvalersi dei maggiori massimali previsti dalla Sezione 3.12.**

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, nei periodi successivi a quello di maturazione e anche oltre il primo, in base alle recenti modifiche apportate al comma 3 dell'[articolo 48-bis, D.L. 34/2020](#) dall'[articolo 10-sexies D.L. 21/2022](#) (c.d. Decreto Ucraina): *"Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei periodi d'imposta successivi a quello di maturazione"*.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale: **"È possibile quindi utilizzare anche il credito relativo al periodo d'imposta in corso al 10 marzo 2020, se già autorizzato, o nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia inviate dal 29 ottobre 2021 al 22 novembre 2021 ma risultate incomplete, purché sia stata inviata la comunicazione integrativa; in sede di compilazione del modello di pagamento F24, nel campo "anno di riferimento" deve essere inserito l'anno 2021"**.

La comunicazione per l'accesso al credito è stata modificata il 06.05.2022, in seguito all'approvazione del modello di autodichiarazione degli aiuti Covid, prevedendo:

- **una dichiarazione sostitutiva di atto notorio semplificata in quanto relativa unicamente al rispetto dei nuovi massimali** (da verificare tenendo conto anche del credito rimanenze) **della sezione 3.1 del Temporary Framework, che non potrà assolvere funzione sostituiva dell'autodichiarazione generale;**
- **l'introduzione del riquadro "importi da riversare" ove indicare la somma che il beneficiario intende restituire tramite riduzione del credito rimanenze**, in caso di fruizione degli aiuti di Stato elencati all'articolo 1, comma 13, D.L. 41/2021 in misura eccedente i massimali vigenti *pro tempore* (quelli applicabili fino al 27.01.2021 e quelli introdotti al 28.01.2021) di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del *Temporary Framework*.

Inoltre il modello risulta aggiornato per recepire l'ampliamento dell'ambito applicativo dell'agevolazione, **con i codici Ateco 47.51, 47.71, 47.72 del commercio al dettaglio di articoli del settore tessile e moda, calzature e pelletteria**, introdotti dall'[articolo 3, comma 3, D.L. 4/2022](#) (c.d. Decreto Sostegni-ter).

Si rammenta infine che, nelle sole **imprese non soggette a revisione legale dei conti**, la **consistenza delle rimanenze di magazzino deve essere certificata da un revisore legale dei**

conti o da una società di revisione legale dei conti iscritti nella sezione A del registro di cui all'[articolo 8 D. Lgs. 39/2010](#).